

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4340 del 08/11/2016
Oggetto	Ditta TUSCANIA S.p.A., Serramazzoni (Mo). Seconda modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4435 del 04/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **TUSCANIA S.P.A.**,  
INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI  
CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GIARDINI SUD, n. 4603 IN COMUNE DI  
SERRAMAZZONI (MO) (RIF. INT. n. 00325610368 / 42)  
SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  
AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2170 del 21/12/2015 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 576 del 10/03/2016** di voltura e aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Tuscania S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Sud n. 4603 in comune di Serramazzoni (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamata la **Determinazione n. 2982 del 24/08/2016** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 30/09/2016 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con PGMO n. 18262 del 04/10/2016, successivamente integrata con la documentazione inviata il 02/11/2016 mediante il medesimo Portale e assunta agli atti della scrivente con PGMO n. 20246 del 02/11/2016, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

- I. **ulteriore estensione del progetto di ampliamento del piazzale aziendale** già autorizzato in AIA, allo scopo di far fronte ai maggiori quantitativi di piastrelle presenti in stock, nonché di migliorare la viabilità interna ed ottimizzare la logistica in corrispondenza dell'uscita di materiale dalle linee di rettifica aziendali poste sul lato nord-ovest dello stabilimento; in particolare, saranno realizzate le due nuove aree di piazzale **F1** (mappale 170) e **F2** (mappali 146 e 169) sul lato nord-ovest dello stabilimento, aventi superficie complessiva di **5.370 mq**. Come già accaduto per gli ampliamenti realizzati negli anni scorsi e previsto per quelli ancora in corso di realizzazione, il gestore intende **utilizzare i propri scarti cotti** (rifiuti CER 10.12.08) **come materiale di sottofondo**, da riportare nell'area destinata all'ampliamento mediante una ruspa, dotata di sistema di pesatura integrato sul cucchiaio e di un sistema di stampa dei pesi misurati; la medesima ruspa provvederà alla frantumazione e alla compattazione del materiale mediante passaggio sullo stesso. Successivamente, sopra lo scarto cotto sarà posto in opera lo stabilizzato e infine il piazzale verrà asfaltato. Il gestore intende quindi **estendere l'attività di recupero R5 dei propri scarti cotti già autorizzata in AIA per un ulteriore stralcio di 5.370 mq**, in corrispondenza del quale sarà riportato uno spessore di scarti cotti di circa 60 cm, per un volume complessivo di **3.222 mc** ed un peso complessivo di **4.510-4.833 t** (a seconda del peso specifico del rifiuto, variabile in generale tra 1,4 e 1,5 t/mc); la quantità massima giornaliera di materiale recuperato non subirà variazioni rispetto a quanto già autorizzato (**10 t/giorno**). L'Azienda si impegna a relazionare annualmente sullo stato di avanzamento dei lavori di ampliamento in occasione dell'invio del report annuale, come già previsto dall'AIA vigente. Il gestore precisa che l'utilizzo degli scarti cotti di produzione aziendale come materiale di riempimento presenta diversi vantaggi:
- riutilizzo di uno scarto al posto di materiale vergine o di inerti generati dalla triturazione di materiali provenienti da operazioni edili di demolizione (la cui composizione risulta più eterogenea rispetto allo scarto cotto, costituito esclusivamente da gres porcellanato);
  - mancata effettuazione di viaggi per il conferimento dello scarto cotto ad impianti esterni;
  - mancata effettuazione di viaggi per l'approvvigionamento di materiale inerte per il sottofondo.
- Inoltre, la Ditta segnala che, in riferimento al progetto in questione, è stata presentata al Comune di Serramazzoni una *richiesta di permesso di costruire in variante al PRG*, con oggetto "realizzazione di un piazzale per lo stoccaggio del materiale ceramico"; tale progetto è stato autorizzato dal Comune con la **deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2016**;

**II. riposizionamento di alcune aree di deposito temporaneo dei rifiuti** prodotti internamente, in particolare: imballaggi in plastica CER 15.01.02, ferro e acciaio CER 17.04.05, imballaggi in legno CER 15.01.03, imballaggi in materiali misti CER 15.01.06, imballaggi in carta e cartone CER 15.01.01). I relativi cassoni metallici saranno accentrati in un'unica area, senza che venga cambiato il loro numero o la loro tipologia;

**III. spostamento dell'area di stoccaggio degli oli** (materie prime) sui fianchi della struttura in cemento armato che è stata realizzata per lo stoccaggio degli scarti cotti. Le scaffalature saranno posizionate su area impermeabile (soletta in cemento), sotto una tettoia, e saranno dotate di bacini di contenimento;

dato atto che in data 30/09/2016 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

vista la deliberazione n. 26/2016 del Consiglio Comunale di Serramazzoni con la quale viene approvato, per gli aspetti di competenza, il progetto di realizzazione del nuovo piazzale in variante al PRG;

dato atto che il progetto illustrato nella richiesta di Permesso di Costruire prevede il convogliamento delle acque meteoriche ricadenti sulle nuove aree adibite a piazzale all'interno dello scarico esistente **S2**, situato sul lato nord dello stabilimento e recapitante nel rio Torto;

visto il contributo istruttorio espresso dal Servizio Territoriale di Arpae – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo con PGMO n. 19729 del 24/10/2016;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda la capacità produttiva massima dell'installazione, il ciclo produttivo aziendale, il consumo di materie prime, i consumi idrici ed energetici, le emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti e l'impatto acustico;

non rilevando motivi ostativi in riferimento al proseguimento dell'attività di recupero R5 di rifiuti di propria produzione (scarti cotti, CER 10.12.08) come materiale di sottofondo per l'ampliamento dei piazzali aziendali, anche alla luce del parere favorevole espresso dal Comune di Serramazzoni con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2016 sopra citata, e ritenendo quindi necessario aggiornare i parametri autorizzati al **punto 6 della sezione D2.8** dell'Allegato I all'AIA, consentendo il **recupero (operazione R5) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo totale di 10.529 t**, corrispondenti a circa **6,751 mc**, senza variazioni del quantitativo massimo giornaliero ammesso al recupero (10 t/giorno) e delle modalità di stoccaggio dei rifiuti destinati al recupero;

dato atto che risulta necessario **aggiornare l'elenco dei mappali di cui al punto 9 della sezione D2.8** dell'Allegato I con l'inserimento della zona **F1** (ricadente nel mappale 170) e della zona **F2** (ricadente nei mappali n. 146 e 169), per una superficie totale di **5.370 mq**;

ritenendo opportuno confermare il termine del **29/10/2022** (scadenza della vigente AIA) fino al quale è consentito l'esercizio dell'attività di recupero R5, in base a quanto prescritto dal **punto 7 della sezione D2.8** dell'Allegato I, in considerazione del fatto che il gestore non ha avanzato alcuna richiesta di modifica a tale riguardo;

ritenendo opportuno confermare quanto già prescritto ai **punti 8, 10 e 11 della sezione D2.8** dell'Allegato I, nonché alla **sezione D3.1.9** dell'Allegato I (Piano di Monitoraggio e Controllo) in merito all'attività di recupero R5;

reso noto che, a seguito dell'emanazione del presente provvedimento, l'Azienda dovrà **prestare garanzia finanziaria a favore di Arpae – Direzione generale** con espresso riferimento al presente atto e che l'attività di recupero riguardante le nuove aree F1 e F2 **potrà essere avviata solo a seguito dell'accettazione di tale garanzia finanziaria** da parte della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Modena;

ritenendo condivisibile la proposta del gestore di convogliare alla rete di allontanamento recapitante nello scarico S2 (afferente al rio Torto) le acque meteoriche non soggette a dilavamento ricadenti sulle nuove aree di piazzale F1 e F2 e dato atto che tale nuovo convogliamento non rende necessario modificare quanto già prescritto alla sezione D2.5 dell'Allegato I all'AIA;

ritenendo opportuno prescrivere che la realizzazione del piazzale in progetto **non pregiudichi la stabilità dei versanti collinari adiacenti** l'area interessata dall'intervento;

valutato che lo spostamento delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.06 e 17.04.05 non richieda l'adozione di ulteriore o diverse misure di protezione del suolo e delle acque sotterranee, dal momento che i rifiuti in questione sono tutti "non pericolosi" e continueranno ad essere collocati all'interno di cassoni metallici, come già avviene al momento attuale;

valutato che l'area che il gestore intende destinare allo stoccaggio degli oli lubrificanti presenti caratteristiche adeguate a garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e risultando necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

dato atto che, in considerazione di quanto previsto dall'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, il Servizio Territoriale di Arpae ha suggerito di richiedere al gestore di presentare una **proposta relativa alle modalità tecnico/operative per l'esecuzione del monitoraggio sullo stato delle acque sotterranee e del suolo**. In particolare, a tale proposito si ricorda che il citato art. 29-sexies comma 6-bis (introdotto dal D.Lgs. 46/2014 di recepimento della Direttiva 2010/75/UE e di modifica del D.Lgs. 152/06) prevede che *"fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle Bat applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di*

*contaminazione non siano fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli”.* Pertanto, in considerazione di quanto espressamente previsto dalla norma e alla luce della proposta del Servizio Territoriale di Arpae, si ritiene opportuno richiedere al gestore di presentare una **proposta di monitoraggio relativo al suolo e alle acque sotterranee entro il 11/04/2018**;

ritenendo opportuno cogliere l'occasione per precisare che la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera *m*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, presentata da codesta Spett.le Ditta in occasione dell'invio del report annuale relativo all'anno 2014, dovrà essere aggiornata ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 576 del 10/03/2016 e successiva modifica** alla Ditta Tuscania S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Sud n. 4603 in comune di Serramazzoni (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

**a)** alla sezione D2.2 “comunicazioni e requisiti di notifica” dell'Allegato I sono **aggiunti i seguenti punti**:

7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controllo sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto

(almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede pertanto al gestore di **trasmettere entro il 11/04/2018 una proposta di monitoraggio** in tal senso. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).

8. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera *m*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata in sede di invio del report annuale relativo all'anno 2014) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

b) il punto 6 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

6. **Il gestore è autorizzato al recupero (operazione R5) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo totale di 10.529 t** (corrispondenti a circa **6.751 mc**) e per le seguenti quantità giornaliere:

Codice CER	Descrizione tipologia	Operazione autorizzata	Quantità max ammessa al recupero (ton/giorno)	Modalità di stoccaggio	Destinazione finale
10.12.08	scarti di ceramica sottoposti a trattamento termico	R5	10	in cumulo su base cementata confinata su 3 lati da struttura di contenimento <b>in cemento armato</b>	riutilizzo come materiale di riempimento per sottofondo piazzale

c) il punto 9 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

9. L'intervento di ampliamento del piazzale aziendale dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e potrà riguardare esclusivamente i mappali n. 147 (zona A, per una superficie di 1.330 mq e uno spessore di 95 cm), **n. 389-408** (zona B, per una superficie di 315 mq e uno spessore di 60 cm), **n. 215-406-411** (zona C1, per una superficie di 910 mq e uno spessore di 60 cm), **n. 170** (zona D, per una superficie di 580 mq e uno spessore di 60 cm), **n. 389-411** (zona E, per una superficie di 1.970 mq e uno spessore di 60 cm) e **n. 146-169-170 (zone F1 e F2, per una superficie di 5.370 mq e uno spessore di 60 cm)** del

foglio 77 al catasto del Comune di Serramazzoni, come da estratto di mappa catastale allegata alla domanda di modifica non sostanziale dell'AIA del 30/09/2016.

d) il punto 12 della sezione D2.8 “gestione dei rifiuti” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

12. Il gestore è tenuto a prestare **entro 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto una garanzia finanziaria a favore di Arpae – Direzione Generale per gli importi di seguito riportati. La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l’installazione. La suddetta polizza, da predisporre sulla base dello schema di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, deve **referirsi espressamente al presente atto e deve inoltre riportare la seguente dizione**: *“la presente garanzia è rilasciata a garanzia dell’intervento complessivo di ampliamento del piazzale (superficie di **10.475 mq** e quantitativo di scarti cotti pari a **6.751 mc**, corrispondenti a circa **10.529 t**)”*.

- a) **75.000 (settanta cinque mila/00) euro per l’operazione di recupero R5** (importo minimo della garanzia fissato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 – Allegato A, a fronte di una potenzialità annua dell’installazione di 2.800 ton di rifiuti non pericolosi).
- b) La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:
  - reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni;
  - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del RDL 12/03/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
  - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
  - appendice alle garanzie finanziarie prestate con riferimento al presente atto.
- c) La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni.
- d) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.
- e) La garanzia finanziaria può essere svincolata da Arpae in data precedente alla scadenza dell’autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell’esercizio dell’attività.
- f) L’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
  1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
  2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS

- g) In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, Arpae provvederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione di cui sopra.
- h) Arpae provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria. La lettera di accettazione deve essere conservata insieme alla presente AIA.
- e) la realizzazione del nuovo piazzale in progetto **non deve pregiudicare il grado di stabilità dei versanti collinari adiacenti** l'area interessata dall'intervento;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 576 del 10/03/2016 e successiva modifica**;
  - di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 576 del 10/03/2016 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;
  - di inviare copia del presente atto alla Ditta Tuscania S.p.A. e al Comune di Serramazzoni tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Comunità Montana del Frignano;
  - di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso;
  - di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
  - di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL FUNZIONARIO IPPC-AIA DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**